



PROVINCIA DI SAVONA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AREA
DIRIGENZA – TRIENNIO 2022-2024
ANNUALITA' 2022

Premessa

Il giorno 23 dicembre 2022 presso la sede della Provincia di Savona ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante dell'Amministrazione provinciale nominata con Decreto del Presidente n 17 del 28 gennaio 2021 composta dal Direttore Generale, Avv. Giulia Colangelo e le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali territoriali così rappresentate:

Organizzazioni territoriali

CGIL – FP – Peluffo Ennio

CISL – FPS – Mafera Domenico

UIL – FPL – Francesco Bertolo

DIREL - Vincenzo Gareri

A seguito della avvenuta sottoscrizione definitiva in data 17 dicembre 2020 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, in data 28 dicembre 2021 è stato sottoscritto il CCDI del personale con qualifica dirigenziale della Provincia di Savona Triennio 2021-2023 economico 2021.

Nelle more dell'approvazione del CCNL per il triennio 2019/2021 con il presente atto, si procede alla contrattazione per l'anno 2022 limitatamente agli istituti economici rimanendo invariate le disposizioni giuridiche contenute negli articoli sotto elencati del CCDI 2021/2023.

Le Parti:

VISTO il CCNL 17/12/2020 che prevede

- all'articolo 44 le materie oggetto di confronto;
- all'articolo 45 che i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa e che, negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto;
- all'articolo 8 che i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;
- all'articolo 57 definisce la nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

VISTO:

a) che il Presidente della Provincia nella proposta di decreto presentata ha:

- formulato i criteri e gli indirizzi per la quantificazione del fondo della dirigenza per l'anno 2022
- confermato le fasce di retribuzione delle posizioni dirigenziali stabilite con proprio decreto n. 141 del 30 luglio 2020, oltre agli incrementi previsti dall'articolo 54 comma 4 del CCNL 2016-2018
- confermato per l'anno 2022 la riduzione del fondo per il recupero previsto dalla pronuncia n. 39/2016 resa dalla Corte dei Conti ed acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016 nella misura pari al 25% del Fondo stesso

b) che il Direttore Generale, con proprio decreto n. 21 del 12 dicembre 2022 ha costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, articolo 57 CCNL 2016-2018 – Area Dirigenza – per l'anno 2022, e che tali risorse ammontano a euro 158.533,03 al lordo del recupero relativo alla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti;

PRESO ATTO che il Fondo così costituito rispetta il limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 del Fondo 2015 quantificato, secondo quanto stabilito dalla normativa, in € 151.940) in quanto l'integrazione di € 6.461 di cui all'art. 56 del CCNL 2016-2018 e la somma di € 132 derivante da somme connesse applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2016-2018 non è soggetta a tale limite come sancito dall'articolo 11 del D.L. n. 135/2018 e che le risorse così determinate trovano copertura nel Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022;

POSTO che:

- il Collegio dei revisori con nota protocollo n. 60605 del 22 dicembre 2022 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - il Presidente della Provincia con proprio decreto n. 219 del 22 dicembre 2022 ha autorizzato la sottoscrizione del contratto definitivo;
- convengono e stipulano il Contratto Decentrato Integrativo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato della Provincia di Savona con qualifica dirigenziale

ARTICOLO 1


PREMESSA

Il contenuto della premessa forma parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2

DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto decentrato integrativo ha durata triennale per la parte giuridica e annuale per la parte economica.
2. Il presente contratto ha durata per il triennio 2022-2024 e conserva efficacia fino alla sottoscrizione definitiva del successivo contratto, salvo che:
 - per gli istituti in esso contemplati di cui norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro sopravvenuti impongano la revisione;
 - per l'eventuale definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
 - per la volontà delle Parti di rivederne le condizioni
3. Le Parti si riservano di riaprire il negoziato qualora intervengano nuovi accordi contrattuali nazionali e/o disposizioni di legge che riguardino tutti o parte degli istituti contrattuali regolati dal presente contratto;
4. Con il presente accordo viene stabilito l'utilizzo delle somme del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale per l'anno 2022, che sarà costituito con Atto del Direttore Generale per un importo complessivo di € 158.533 (Allegato A);



ARTICOLO 3
MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo disciplina le materie oggetto di contrattazione ai sensi dell'art. 45 del CCNL 17.12.2020 e precisamente:
 - a) Criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
 - b) Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato
 - c) Criteri per la determinazione della percentuale di integrazione della retribuzione di risultato del dirigente al quale vengano assegnati temporaneamente incarichi ad interim
 - d) Welfare integrativo
 - e) Criteri per le forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 60 del CCNL 17.12.2020 – Onnicomprensività – nonché l'eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato
 - f) Individuazione posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
 - g) Clausola di salvaguardia economica prevista dall'art. 31 del CCNL Dirigenti del 17.12.2020

ARTICOLO 4
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

- Con Decreti del Presidente n. 141 del 30 maggio 2019, n. 37 del 31 gennaio 2020, n. 107 del 23 giugno 2020 e n. 81 del 29 maggio 2020 è stata sostanzialmente modificata la macrostruttura dell'Ente;
- Con Decreto del Presidente n. 141 del 30 luglio 2020 sono state aggiornate le Posizioni dirigenziali e individuate le fasce di riferimento e il relativo valore;
- L'art. 54 comma 4 del CCNL 17.12.2020 ha determinato l'incremento di € 409,50 dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensiva di tredicesima mensilità
- Le parti prendono atto che le nuove fasce di retribuzione delle posizioni dirigenziali della Provincia di Savona sono le seguenti:
 - Fascia A superiore a 900 punti € 57.409,50
 - Fascia B da 500 a 900 punti € 42.409,50
 - Fascia C fino a 500 punti € 30.409,50



ARTICOLO 5


CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

- Le parti concordano di destinare a retribuzione di risultato una percentuale non inferiore al 15% delle risorse del Fondo risorse decentrate nel rispetto dell'articolo 57 c. 3 del CCNL 17.12.2020;
- Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tali finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato.
- Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

ARTICOLO 6

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei Dirigenti si basa sulla metodologia approvata con il decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 31 maggio 2016, con le modalità indicate nel medesimo decreto e nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
- La quota di fondo complessivamente destinata alla retribuzione di risultato è utilizzata applicando il vigente sistema di valutazione delle Performance approvato con il sopra citato decreto n. 56/2016 sulla base della valutazione annuale effettuata dal Nucleo di Valutazione e dal Direttore/Segretario Generale, con le medesime modalità dell'esercizio precedente.
- Gli Obiettivi di Performance assegnati ad ogni Dirigente sono contenuti nel Piano degli Obiettivi approvato con Decreto del Presidente n. 63 del 2 maggio 2022.



ARTICOLO 7

MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO

Il fondo della dirigenza per l'anno 2022 risulta essere ripartito in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

Le Parti prendono atto che il fondo della dirigenza per l'anno 2022, costituito con decreto del Direttore Generale n. 21 del 12 dicembre 2022 secondo gli indirizzi formulati dal Presidente della Provincia con il decreto citato in premessa, ed in particolare nella relazione del Segretario/Direttore allo stesso allegata, è il seguente:

che il fondo della dirigenza per l'anno 2022 risulta quindi così ripartito, nella tabella seguente:

UTILIZZO FONDO DIRIGENTE – ANNO 2022	
Ammontare Fondo	158.533,03
Retribuzione di posizione	58.082,82
Retribuzione di posizione relativa al periodo di vacanza della Dirigenza del Settore AAGG al netto dell'interim assegnato	10.923,77
Recupero Corte dei Conti	39.633,00
Indennità di risultato per incarico ad interim	3.865,84
Indennità di risultato connesso all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione – art. 57 comma 2 lettera d)	66,00
Budget relativo all'obiettivo strategico . N. 1002 Settore VEA	14.927,00
Risultato riferito al periodo di vacanza della Dirigenza del Settore AAGG al netto dell'interim assegnato	3.866,29
Indennità di risultato relativo al periodo di copertura della Dirigenza del Settore AAGG	9.229,44
Indennità di risultato	17.918,87
TOTALE	158.533,03

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0060813/2022 del 23/12/2022

ARTICOLO 8

INCARICHI AD INTERIM

- Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, per lo svolgimento ad interim di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare per un periodo non superiore a sei mesi, in conformità all'ordinamento dell'Ente, è attribuita a titolo di **retribuzione di risultato**, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della

retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico, stabilita nella percentuale del 30% della posizione scoperta;

- per Servizi del Settore temporaneamente scoperto detta percentuale è del 10%;

ARTICOLO 9

WELFARE INTEGRATIVO

Le parti prendono atto di quanto disposto dall'articolo l'articolo 32 del CCNL 2016-2018.

Le parti concordano di rinviare ad una separata sessione negoziale la trattazione di tale istituto.

ARTICOLO 10

NORME DI GARANZIA PER I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

- In applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 07.05.2022, sono evidenziati nella tabella sotto riportata (su indicazione del Direttore/Segretario Generale) i Settori e i Servizi da esonerare in caso di sciopero

SETTORI E SERVIZI
PERSONALE SISTEMA ORGANIZZATIVO
INFRASTRUTTURE RIFIUTI
TRASPORTI

ARTICOLO 11

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

Le parti prendono atto di quanto disposto dall'articolo l'articolo 31 del CCNL 2016-2018

Le parti concordano di rinviare ad una separata sessione negoziale la trattazione di tale istituto

ARTICOLO 12

ONNICOMPRESIVITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

- In coerenza con l'articolo 24 comma 3 del Dlgs n. 165/2001 il trattamento dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito agli stessi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.



- In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti possono essere erogati direttamente a titolo di retribuzione di risultato solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge.
- Le somme derivanti dall'applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, ma sempre riconducibili alla generale rappresentanza degli interessi dell'ente, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti secondo la disciplina dell'art. 57 del CCNL garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato del dirigente che ha reso la prestazione quantificata nel **50%**

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Per quanto non previsto dal presente CDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni di legge in vigore e dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
- Le disposizioni contenute nei precedenti contratti decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto in quanto applicabili conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

Riproduzione del documento.
Protocollo n. 0060813/2022 del 23/12/2022

Per la delegazione sindacale

Per la delegazione di parte pubblica

✓ Il Presidente della delegazione trattante

Le Organizzazioni territoriali

CGIL - FP - Ennio Peluffo

CISL - FPS - Domenico Mafera

UIL - FPL - Francesco Bertolo

DIREL - Vincenzo Gareri